





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. 13/2014. Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che mantengono la sede dell'ufficio del Giudice di pace**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della p.f. Enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della p.f. Enti locali e semplificazione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che mantengono la sede dell'ufficio del Giudice di pace, di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante;
- di stabilire che i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al precedente punto del dispositivo saranno applicati per tutti gli stanziamenti regionali destinati, anche con provvedimenti successivi al presente, alle finalità indicate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017;
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);  
Art. 3, D.Lgs 156/2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie);  
L.R. 35/2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - legge di stabilità 2017);  
L.R. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019);  
L.R. 13/2014 (Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace);  
Decreto del Ministro della Giustizia del 7/3/2014 e s.m.i. (Individuazione delle sedi mantenute);  
DGR del 30/12/2016 n. 1647 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati);  
DGR del 30/12/2016 n. 1648 (Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli).

### MOTIVAZIONE

L'articolo 1 del D.Lgs 156/2012 ha disposto la soppressione degli uffici del Giudice di pace indicati nella tabella A allegata al Decreto.

L'articolo 3 del citato decreto legislativo prevede che i Comuni interessati, anche associati fra loro, possano richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, di cui è stata prevista la soppressione, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che è messo a disposizione dai Comuni stessi. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni presi, relativamente al personale amministrativo e alle spese, per un periodo superiore ad un anno, è prevista la soppressione del relativo ufficio del Giudice di pace.

A seguito dei vari decreti ministeriali che hanno aggiornato l'elenco dei Giudici di pace mantenuti a spese dei Comuni, quelli che mantengono le sedi dell'ufficio risultano essere i Comuni di Fabriano, Fano, Jesi, Macerata Feltria, Pergola e Senigallia. Il Comune di Osimo sta avviando l'iter per la ricostituzione dell'Ufficio.

Con legge regionale 13/2014 sono stati previsti contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del Giudice di pace, mediante la gestione associata intercomunale delle relative funzioni di supporto e logistiche. Tali incentivi regionali sono aggiuntivi rispetto ai fondi Ministeriali previsti per il cofinanziamento di analoghe attività.

Con DGR 1018 del 15/9/2014 era stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di delibera avente ad oggetto i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che avevano ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di Pace. Con DGR 1156 del 13/10/2014 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi erano stati definitivamente approvati, acquisito il parere del CAL.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con decreti n. 14/RLE\_GPR dell'11/11/2014 e n. 15/RLE\_GPR del 14/11/2014 era stato assunto ai sensi dell'art.2, L.R. 13/2014, l'impegno di spesa in favore dei Comuni per un importo complessivo di euro 212.000,00.

Acquisita dai Comuni l'attestazione delle spese sostenute, con decreto n. 1/RLE\_GPR del 30/01/2015, si era proceduto alla determinazione dell'ammontare del contributo concesso.

Con successivo decreto n. 15/GPR del 20/2/2015 era stato richiesto il trasporto dei residui passivi, corrispondenti ai contributi da liquidare.

Con decreto n. 482/RCS del 25/2/2015 il Dirigente della p.f. Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria aveva determinato le somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 58, commi 4 e 5 della l.r. 31/2001.

Con DGR n. 175 del 9/3/2015 era stata apportata al Programma operativo annuale 2015 una variazione compensativa di cassa per consentire l'effettuazione del pagamento relativo ai contributi.

Con il decreto n. 2/RLE\_GPR del 16/4/2015 i contributi sono stati liquidati.

Nei bilanci 2015 e 2016 non si sono avuti stanziamenti nel bilancio regionale per le finalità in oggetto.

Nel capitolo 2180110004 del Bilancio di previsione 2017-2019 per l'annualità 2017, è presente, allo stato, uno stanziamento di 50.000,00 euro.

E' necessario adeguare i criteri di riparto dei contributi alle sopravvenute disposizioni normative e alle sopravvenute esigenze. E' necessario, in particolare, consentire la rendicontazione della spesa dell'anno precedente; prevedere un contributo minimo e non solo massimo, per i Comuni colpiti dal sisma indicati nell'allegato 2 alla legge 229/2016 almeno per il 2017, in relazione all'esigenza di garantire un minimo cofinanziamento per i danni da documentare; individuare priorità ai fini della concessione di contributi, nel rispetto della L.R. 46/2013 e del Programma di riordino territoriale approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 773 del 30 giugno 2014. Di conseguenza, è necessario stabilire che i nuovi criteri siano applicati per gli stanziamenti a tal fine previsti, anche con provvedimenti successivi al presente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. Negli anni precedenti sono stati applicati i criteri di riparto di cui alla DGR 1156/2014.

Con nota prot. 0310105 del 06/04/2017, è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie locali sul presente schema di deliberazione, adottato con DGR n. 313 del 3/4/2017.

In data 7/4/2017, il CAL ha nominato il relatore nell'ambito del procedimento consultivo di sua competenza, ma non ha espresso un parere in proposito.

Ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 9, L.R. 4/2007, la Giunta regionale, decorso il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti da parte del CAL, può adottare gli atti soggetti al suo parere, prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si propone l'adozione di una delibera che approvi i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni che mantengono la sede dell'ufficio del Giudice di pace, di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante, stabilendo che i criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno applicati per tutti gli stanziamenti regionali destinati, anche con provvedimenti successivi al presente, alle finalità indicate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

**Il responsabile del procedimento  
(Claudio Piermattei)**

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si riconferma la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, già attestata con la DGR 313 del 3/4/2017, pari a € 50.000,00 a carico del capitolo di spesa 2180110004 del bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017

**La responsabile della p.o.  
Controllo contabile della spesa 3  
(Argentina Bigoni)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ENTI LOCALI E SEMPLIFICAZIONE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Dichiaro, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarmi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente  
(Deborah Giraldi)



### PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarmi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente  
(Deborah Giraldi)



La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)





**Allegato "A"**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI CHE MANTENGONO LA SEDE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**1. Finalità.**

I contributi regionali ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento della sede dell'ufficio del Giudice di pace sono erogati a titolo di compartecipazione alle spese sostenute nell'anno precedente ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 156/2012, per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo messo a disposizione dai Comuni medesimi nonché le spese per la formazione e per l'aggiornamento professionale.

**2. Modalità di riparto e di concessione dei contributi.**

I contributi sono concessi, impegnati e liquidati, con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, in proporzione diretta alle spese sostenute dai Comuni appartenenti alla circoscrizione giudiziaria del Giudice di pace, per le finalità di cui al punto 1, nell'anno precedente, detratto ogni eventuale contributo Ministeriale o di terzi, per tale servizio.

Nel caso in cui più Comuni abbiano concorso alla spesa per il mantenimento di una sede di ufficio di Giudice di pace, i contributi sono liquidati al Comune capofila o a quelli indicati dai Comuni appartenenti alla relativa circoscrizione giudiziaria.

La struttura regionale competente in materia di enti locali pubblica, nella sezione bandi del sito internet regionale, un avviso pubblico e la modulistica, finalizzati ad acquisire le richieste di contributo da parte dei Comuni interessati, con allegata un'attestazione del Responsabile del Servizio finanziario comunale, circa l'ammontare delle spese sostenute per le finalità di cui al punto 1.

Nel caso in cui i contributi risultino superiori al limite di cui all'art.2, comma 2, della L.R. 13/2014, la quota eccedente è ripartita fra gli altri Comuni, con i medesimi criteri di riparto.

Sull'importo della spesa sostenuta e dichiarata dai Comuni, è applicata una riduzione del 10%. Tale riduzione non è applicata, nel caso in cui nella circoscrizione giudiziaria siano stati istituiti Comuni mediante fusioni od incorporazioni, o qualora la funzione sia gestita da un'Unione montana, da un Unione di Comuni o da una convenzione intercomunale fra tutti i Comuni appartenenti alla circoscrizione del Giudice di pace o alla dimensione territoriale ottimale ed omogenea prevista nel Programma di riordino territoriale.

Per l'anno 2017, l'importo del contributo annuale regionale per gli uffici del Giudice di pace con sede nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'Allegato 2 al decreto-legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 è pari al cofinanziamento di una spesa non inferiore ad euro 30.000,00=, fatto salvo il limite di cui all'art.2, comma 2, L.R. 13/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**3. Verifiche e controlli.**

La struttura regionale competente in materia di enti locali verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi e a tal fine può richiedere ai Comuni interessati i chiarimenti, i documenti e le informazioni ritenuti necessari.

Le richieste della struttura regionale sono riscontrate dai Comuni interessati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricezione.

h  
M